

241.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interrogazioni</b> .....	24
Missioni vevoli nella seduta del 17 dicembre 2002 .....	3	(Sezione 1 – Nomine in ambito teatrale) ..	24
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 2 – Modalità dell'applicazione dell'IVA su cessioni in ambito non comunitario) .....	25
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 3 – Determinazione, ai fini ICI, del valore degli immobili ove sono situati gli impianti dell'Enel) .....	26
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	(Sezione 4 – Decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive) .	27
Atti di controllo e di indirizzo .....	6		
<b>Disegno di legge S. 1487 (Approvato dal Senato) n. 3288 ed abbinata proposte di legge nn. 3313-3415</b> .....	7	<b>Disegno di legge di conversione S. 1805 (Approvato dal Senato) n. 3450</b> .....	29
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7	(Sezione 1 – Articolo unico, Articoli del decreto-legge) .....	29
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	31
(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti) .....	7	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	34
(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) .....	10	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	38
(Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti) .....	21		
(Sezione 6 – Articolo 4 ed emendamenti) .	22		
(Sezione 7 – Articolo 5 ed emendamento) .	23		
(Sezione 8 – Articolo 6) .....	23		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 17 dicembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone,

Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VERNETTI: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi » (3484);

DANIELE GALLI: « Disciplina dell'attività di relazione svolta nei confronti dei componenti delle assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni » (3485);

CAMPA e PALMIERI: « Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili » (3486).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CARRA ed altri: « Divieto di utilizzo delle onorificenze di "ordini dinastici" » (3273) *Parere delle Commissioni II (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V.

*II Commissione (Giustizia):*

CATANOSO ed altri: « Modifica all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati » (3272) *Parere delle Commissioni I e VII;*

COLA: « Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta » (3445) *Parere della I Commissione.*

*VI Commissione (Finanze):*

SANTORI ed altri: « Introduzione dell'articolo 13-*quater* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative all'uso dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei lavoratori dipendenti » (3220) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XI.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

TONINO LODDO: « Disposizioni per il completamento del trasferimento degli abitati dei paesi di Gairo ed Osini e per il recupero degli antichi abitati » (3278) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

ZANETTA: « Modifica all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di requisiti contributivi per gli ingegneri e gli architetti » (3249) *Parere delle Commissioni I e V.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

CATANOSO ed altri: « Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco » (3280) *Parere*

*delle Commissioni I, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SCHMIDT ed altri: « Misure contro la sperimentazione su animali d'affezione » (3419) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XIII e XIV.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 124).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti – sezione controllo enti – con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 125).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti — sezione controllo enti — con lettera in data 12 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 126).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 12 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 77/02, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 dicembre 2002, relativa al programma annuale di controllo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta — predisposte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo — relative agli incidenti aerei occorsi in località Aeroporto di Roma-Fiumicino il 24 novembre 2001 e in località Stadomelli, comune Rocchetta di Vara (La Spezia) il 22 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 118104;

n. 81304 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

nn. 104174, 114883 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

n. 129711 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le comunicazioni relative ai decreti ministeriali nn. 113714 e 120830 concernenti variazioni compensative negli stati di previsione della spesa interessati da processi di ristrutturazione, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione (Difesa).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte

trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 9 dicembre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto in data 2 dicembre 2002 e due decreti in data 4 dicembre 2002 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

due decreti in data 2 ottobre 2002 e un decreto in data 21 ottobre 2002 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1487 — MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4-BIS E 41-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (3288) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TAORMINA; PISAPIA E BOATO (3313-3415)**

**(A.C. 3288 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

**(A.C. 3288 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.5 Lumia, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.2 Buemi, 3.4 e 3.3 Pisapia, nel presupposto che dalla relativa approvazione consegua la coerente riformulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3288 ed abb. – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3288 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono

essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al

presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

b) al comma 2-bis, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

*Sopprimerlo.*

\*1. 1. Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Sopprimerlo.*

\*1. 2. Taormina.

*Sopprimerlo.*

\*1. 10. Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* possono essere fino alla fine della lettera con le seguenti: non possono essere concessi ai detenuti e internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque essere concessi ai detenuti ed agli internati per i delitti di cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale«;

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) il comma 3-bis è abrogato.

**1. 3.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* solo nei casi in cui fino, al quarto periodo, a: : delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in ma-

teria doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma solo nei casi in cui non sussistano elementi di fatto da cui si desuma l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi salvo che non sussistano elementi di fatto da cui si desuma l'attualità.

**1. 4.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* o di eversione dell'ordine democratico.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*al terzo periodo, sostituire le parole:* , terroristica o eversiva con le seguenti: o terroristica;

*al quarto periodo, sostituire le parole:* , terroristica o eversiva con le seguenti: o terroristica.

**1. 6.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:* purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere con le seguenti: solo se non vi sono elementi di fatto tali da far ritenere.

**1. 7.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: elementi tali da escludere aggiungere le seguenti: in maniera certa.*

**1. 5.** Lumia, Sinisi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, quarto periodo, sostituire le parole da: possono essere concessi fino a: ritenere con le seguenti: sono negati nel caso in cui sia dimostrata.*

**1. 8.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*1-bis.* Ai fini della presente legge, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza contro persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali.

**1. 9.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

**(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 4)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 3288 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a

richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

*2-bis.* I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

*2-ter.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'inter-

nato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

*2-quater.* La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

*a)* l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

*b)* la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

*c)* la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

*d)* l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

*e)* la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

*f)* la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

*2-quinquies.* Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

*2-sexies.* Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

*Al comma 1, sostituire le parole da: sostituiti dai seguenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: abrogati.*

**2. 1.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, sostituire i capoversi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies con i seguenti:*

2. Quando, per il comportamento del detenuto o dell'internato nelle strutture penitenziarie rispetto agli altri detenuti, o al personale addetto alla gestione degli istituti ovvero a persone ad essi estranee, si ha motivo di ritenere che sussista pericolo di consumazione di delitti punibili con la pena della reclusione di durata superiore nel massimo a quattro anni, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per impedirne la realizzazione, fino all'imposizione del regime di isolamento.

*2-bis.* I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, su richiesta del pubblico ministero o del direttore dell'istituto, dal tribunale di sorveglianza competente al momento della richiesta che, sentite le parti, decide con ordinanza.

*2-ter.* In casi eccezionali di necessità ed urgenza il magistrato di sorveglianza adotta le opportune misure provvisorie che il tribunale di sorveglianza convalida entro tre giorni, stabilendo le misure definitive.

*2-quater.* L'ordinanza del tribunale di sorveglianza è ricorribile per Cassazione ».

**2. 4.** Taormina.

*Al comma 1, sostituire i capoversi 2, 2-bis e 2-ter con i seguenti:*

2. Nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il tribunale di sorveglianza, su richiesta del Ministro della giustizia o del Ministro dell'interno o del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero del giudice che procede o del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato, ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge qualora vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

*2-bis.* Il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, acquisite le necessarie informazioni presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, decide con ordinanza in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

*2-ter.* L'ordinanza di cui al comma 2-bis ha efficacia non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno ed è prorogabile nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a sei mesi, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

*2-ter.1.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2-bis,

il tribunale di sorveglianza procede, anche d'ufficio, alla revoca con ordinanza.

*2-ter.2.* In caso di necessità ed urgenza il Ministro della giustizia, per i motivi di cui al comma 2, dispone con decreto motivato le restrizioni ritenute indifferibili. Il decreto diviene inefficace se il tribunale di sorveglianza non confermi tali restrizioni, nelle forme previste dal comma *2-bis*, entro quindici giorni.

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2-quinquies e 2-sexies.*

## 2. 2. Mancini, Boato.

*Al comma 1, sostituire i capoversi 2, 2-bis e 2-ter con i seguenti:*

2. Nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo *4-bis*, per concrete esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, con decreto motivato ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge qualora vi siano elementi concreti tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Entro ventiquattro ore dall'adozione del decreto, il Ministro della giustizia ne richiede la convalida al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato, che decide con ordinanza in camera di consiglio nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

*2-bis.* L'ordinanza di cui al comma 2 ha efficacia non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno ed è prorogabile nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a sei mesi, purché non risulti che la capacità del detenuto o

dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

*2-ter.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il tribunale di sorveglianza procede, anche d'ufficio, alla revoca con ordinanza.

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2-quinquies e 2-sexies.*

## 2. 3. Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il giudice per le indagini preliminari per gli indagati prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice che procede per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato o internato è assegnato, su richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della giustizia, hanno facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo *4-bis*, l'applicazione delle regole di trattamento della presente legge qualora siano in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

## \*2. 5. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il giudice per le indagini preliminari per gli indagati prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice che procede per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato o internato è assegnato, su richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della giustizia, hanno facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo *4-bis*, l'applicazione delle regole di tratta-

mento della presente legge qualora siano in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

**\*2. 6.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Grotto, Milioto, Pappaterra, Di Gioia, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il giudice per le indagini preliminari per gli indagati prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice che procede per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato o internato è assegnato, su richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della giustizia, hanno facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento previste dalla presente legge qualora siano in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

**2. 66.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia *con le seguenti:* a richiesta del Ministro della giustizia o del Ministro dell'interno, il magistrato di sorveglianza, competente in relazione al luogo di detenzione,

**\*2. 7.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia *con le seguenti:* a richiesta del Ministro della giustizia o del Ministro del-

l'interno, il magistrato di sorveglianza, competente in relazione al luogo di detenzione,

**\*2. 8.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* nei confronti aggiungere le seguenti: dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza e recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, o già sottoposti a misure di prevenzione,

**2. 9.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* articolo 4-bis, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale,

**\*2. 10.** Mancini, Boato.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* articolo 4-bis, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale,

**\*2. 11.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini, Boato.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* articolo 4-bis, aggiungere le seguenti: che abbiano già riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto della stessa indole o siano stati sottoposti a misure di prevenzione,

**2. 12.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole:* vi siano elementi tali da far ritenere *con le seguenti:* risulti evidente, sulla base di elementi concreti e specifici,

**\*2. 13.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: vi siano elementi tali da far ritenere con le seguenti: risulti evidente, sulla base di elementi concreti e specifici,*

**\*2. 14.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: elementi con le seguenti: concreti elementi di fatto.*

**2. 15.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: elementi aggiungere la seguente: concreti.*

**\*2. 16.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: elementi aggiungere la seguente: concreti.*

**\*2. 17.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: collegamenti aggiungere le seguenti: attuali e concretamente accertati.*

**\*\*2. 18.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: collegamenti aggiungere le seguenti: attuali e concretamente accertati.*

**\*\*2. 19.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: , terroristica o eversiva con le seguenti: o terroristica.*

**2. 20.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro della giustizia con le seguenti: , a pena di nullità, dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione dell'interessato, previa acquisizione di necessarie informazioni presso la direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al periodo precedente è trasmessa al magistrato di sorveglianza competente. Il decreto è depositato, con le note informative e la documentazione di cui ai periodi precedenti, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati. L'inosservanza di tale termine comporta la perdita di efficacia del decreto. In ogni caso il provvedimento non può essere adottato nei confronti di persone che si trovino in stato di custodia cautelare per i reati indicati all'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, fino a che gli stessi non abbiano assunto la qualità di imputati.*

**\*2. 21.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro della giustizia con le seguenti: , a pena di nullità, dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione dell'interessato, previa acquisizione di necessarie informazioni presso la direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nel-*

l'ambito delle rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al periodo precedente è trasmessa al magistrato di sorveglianza competente. Il decreto è depositato, con le note informative e la documentazione di cui ai periodi precedenti, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati. L'inservanza di tale termine comporta la perdita di efficacia del decreto. In ogni caso il provvedimento non può essere adottato nei confronti di persone che si trovino in stato di custodia cautelare per i reati indicati all'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, fino a che gli stessi non abbiano assunto la qualità di imputati.

**\*2. 22.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I provvedimenti devono essere sempre motivati, hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili non più di due volte.

**2. 23.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* non inferiore ad un anno e non superiore a due *con le seguenti:* non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

**2. 25.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* non inferiore ad un anno *con le seguenti:* non inferiore a tre mesi.

**2. 24.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole da:* nelle stesse forme *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non più di due volte.

**2. 67.** Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* pari ad un anno *con le seguenti:* pari a tre mesi.

**2. 26.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* non risulti *con la seguente:* risulti.

**2. 27.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Entro dieci giorni, il Ministro della giustizia avanza proposta motivata per la convalida del decreto al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia dove il condannato è detenuto. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dalla proposta, con la presenza del pubblico ministero. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

**2. 29.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'emissione di nuovi provvedimenti ai sensi del comma 2 è preclusa qualora non risultino elementi tali da far ritenere l'attualità della sussistenza di collegamenti con associazioni criminali.

**2. 28.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da:* di cui al comma 2 *fino alla fine del comma con le seguenti:* , l'autorità giudiziaria competente procede alla revoca. Il provvedimento applicativo è impugnabile dal detenuto o dal suo difensore, ai sensi del comma 2-*quinquies*.

**2. 30.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole:* il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, *con le seguenti:* il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione procede d'ufficio o a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore.

**\*2. 31.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole:* il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, *con le seguenti:* il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione procede d'ufficio o a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore.

**\*2. 32.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole:* il Ministro della giustizia *con le seguenti:* l'autorità che lo ha disposto.

**\*\* 2. 33.** Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole:* il Ministro della giustizia *con le seguenti:* l'autorità che lo ha disposto.

**\*\* 2. 34.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole:* il Ministro della giustizia *con le seguenti:* l'autorità che lo ha disposto.

**\*\*2. 62.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* *con le seguenti:* commi 2-*nonies* e 2-*decies*.

*Conseguentemente:*

*sostituire i commi 2-quinquies e 2-sexies con dai seguenti*

*2-quinquies.* Il decreto emesso ai sensi del comma 2-*bis* è comunicato al detenuto o internato e, nei cinque giorni successivi alla sua esecuzione, è trasmesso, unitamente agli atti ed alla documentazione richiamata in motivazione, al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato.

*2-sexies.* Il tribunale di sorveglianza, in camera di consiglio e nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, annulla, riforma o conferma il decreto decidendo, anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato ad altro istituto non modifica la competenza territoriale a decidere.

dopo il comma 2-sexies aggiungere i seguenti:

*2-septies.* Il decreto perde efficacia se, entro sessanta giorni dalla sua esecuzione, il tribunale di sorveglianza non deposita l'ordinanza di cui al comma precedente,

*2-octies.* Il pubblico ministero, il detenuto, l'internato o il difensore, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, possono proporre ricorso per cassazione solo per violazione di legge avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

*2-nonies.* Il detenuto o internato, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il rigetto della istanza di revoca di cui al comma 2-ter. Il reclamo è presentato, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla data di formazione del silenzio-rigetto, al tribunale di sorveglianza competente ai sensi dei commi 2-quinqueis e 2-sexies.

*2-decies.* Il tribunale di sorveglianza, in camera di consiglio e nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, annulla, riforma o conferma il provvedimento reclamato decidendo, anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza, sul venir meno delle condizioni che hanno determinato ai sensi dei commi 2 e 2-bis l'adozione o la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza può proporsi ricorso per cassazione nelle forme e con gli effetti di cui al comma 2-octies.

**2. 35.** Palma, Mazzoni, Ranieli, Brusco, Romano, Saponara, Zanettin, Oricchio, Moroni, Taormina.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere il terzo periodo.*

**2. 36.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Nel caso di istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore il provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni.

**\*2. 37.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Nel caso di istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore il provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni.

**\*2. 38.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Nel caso di istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore il provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni.

**\*2. 63.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sostituire le parole da:* la stessa si intende non accolta *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* il provvedimento, con il quale era stata disposta la sospensione delle regole di trattamento ai sensi dei commi 2 e 2-bis, perde efficacia decorsi sessanta giorni dalla sua presentazione.

**2. 39.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sostituire le parole:* a uno e non superiore a due *con le seguenti:* a tre.

**2. 40.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: a due con le seguenti: a cinque.*

**2. 41.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, dopo le parole: due al mese aggiungere le seguenti: , della durata di due ore ciascuno,*

**2. 42.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: regolari ed con le seguenti: regolari. I colloqui dei detenuti o internati per il delitto di cui al comma 2 dell'articolo 416-bis devono svolgersi.*

**2. 43.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, dopo la parola: attrezzati aggiungere le seguenti: , possibilmente con strumenti tecnologici,*

**2. 44.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Grotto, Milioto, Pappaterra, Di Gioia, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o di messaggi attraverso il controllo audiovisivo del colloquio.*

**2. 45.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: e solo dopo i primi sei mesi di applicazione.*

**2. 46.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: i primi sei mesi con le seguenti: il primo anno.*

**2. 47.** Sinisi, Lumia.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: dieci minuti con le seguenti: venti minuti.*

**2. 48.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera e), sostituire le parole da: con i membri fino alla fine della lettera con le seguenti: inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11.*

**2. 49.** Lumia, Sinisi.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.*

**\*2. 50.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.*

**\*2. 51.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.*

**2. 52.** Sinisi, Lumia.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire le parole: quattro ore con le seguenti: due ore.*

**2. 53.** Sinisi, Lumia.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 2.

**2. 54.** Sinisi, Lumia.

*Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente*

2-quater.1. In ogni caso la sospensione delle regole di trattamento di cui al comma 2 non può consistere in uno stato di isolamento continuo né può derogare ai diritti riconosciuti dall'articolo 14-quater, comma 4.

**\*2. 55.** Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente*

2-quater.1. In ogni caso la sospensione delle regole di trattamento di cui al comma 2 non può consistere in uno stato di isolamento continuo né può derogare ai diritti riconosciuti dall'articolo 14-quater, comma 4.

**\*2. 64.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente:*

2-quater.1. Non sono ammesse forme di restrizione che sono in contrasto con gli atti ed i trattati internazionali.

**2. 56.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**\*2. 57.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**\*2. 58.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.*

**2. 59.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-sexies, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione.*

**2. 60.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.

**\* 2. 61.** (Nuova formulazione) Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.

\* **2. 65.** *(Nuova formulazione)* Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*(Approvato)*

*Al comma 1, capoverso 2-sexies, secondo periodo, le parole:* Il procuratore della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: Il procuratore generale presso la Corte d'appello.

**2. 70.** La Commissione.

*(Approvato)*

*(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 5)*

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 3288 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*(Abrogazioni).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1988, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

**3. 4.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

**3. 3.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2006 ».

**3. 2.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini, Boato.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - 1. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è prorogata fino al 31 dicembre 2005 ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Modifica della legge 7 gennaio 1988, n. 11, e copertura finanziaria.

**3. 1.** Mancini, Boato.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* Per l'attuazione *fino a:* per l'anno 2002 *con le seguenti:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

**3. 5.** Lumia, Sinisi.

**(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 6)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3288 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti commessi per finalità di

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, ovvero che alla medesima data abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, salvo che sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*(Disposizioni transitorie).*

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 1.** Taormina.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* o internate *fino alla fine del comma con le seguenti:* per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 2.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* che fruiscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 3.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 2, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti:* anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia se non sono confermati dal magistrato di sorveglianza competente in relazione all'attuale luogo di detenzione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

**4. 4.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 7)*

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3288 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*(Relazione al Parlamento).*

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Sinisi, Lumia.

*(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 8)*

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3288 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Nomine in ambito teatrale)***A)**

ROSITANI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere – premesso che:

dalla relazione trasmessa dal consigliere di amministrazione della fondazione teatro Giuseppe Verdi di Trieste, signor Almerindo D'Amato, e da quanto dallo stesso dichiarato al giornale *Il Piccolo* si evince chiaramente che il sovrintendente dottor Cambreleng (spagnolo) ha compiuto un atto, che, ad avviso dell'interrogante, appare illegittimo, nominando il signor Eric Vigie (francese) direttore artistico dello stesso teatro di Trieste, con la palese connivenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione;

infatti, il Vigie non ha i titoli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996, che prevede: « Il direttore artistico o musicale deve essere individuato tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale »;

il Vigie non è né musicista, né musicologo, né tantomeno rinomato o di comprovata competenza teatrale, come del resto lui stesso dichiara sui giornali;

l'aspetto più grave, però, è rappresentato dal fatto che il signor Vigie ha dichiarato di aver conseguito il « *Diplôme en musique de chambre* » presso il conservatorio di Nizza in soli sei anni di frequenza (un diploma, quindi, riguardante

una disciplina complementare) e il diploma « *Histoire de la Musique* » (anch'essa disciplina complementare);

il *curriculum* del signor Vigie è, quindi, carente di titoli abilitanti;

il citato decreto non prevede deroga alcuna, per cui la specifica norma deve intendersi imperativa –:

se ritenga che il signor Eric Vigie abbia i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e, in caso contrario, quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (3-01667)

(3 dicembre 2002)

ROSITANI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere – premesso che:

nel mese di novembre 2002 il dottor Stefano Mazzonis è stato nominato sovrintendente del Teatro comunale di Bologna dal consiglio di amministrazione;

tale nomina non è legittima, in quanto è in contrasto con l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996, che recita: « Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili ... »;

infatti, dal *curriculum* del dottor Mazzonis si evince chiaramente che ha dei titoli riguardanti « l'organizzazione musicale », ma è totalmente mancante di quelli riguardanti la gestione di « enti consimili »;

il citato decreto non prevede deroga alcuna, per cui la specifica norma deve intendersi imperativa —:

se ritenga che il dottor Mazzonis abbia i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 376, e, in caso contrario, quali iniziative di propria competenza intenda adottare al riguardo. (3-01668)

(3 dicembre 2002)

**(Sezione 2 — Modalità dell'applicazione dell'IVA su cessioni in ambito non comunitario)**

**B)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le aziende del distretto biellese sono imprese con altissima propensione all'esportazione;

le cessioni in ambito diverso dall'Unione europea godono di un regime di non imponibilità Iva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

il ministero dell'economia e delle finanze ha più volte ribadito che deve essere data la dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio comunitario al fine di beneficiare del sistema di non imponibilità (cosiddetto « visto uscire », ai sensi dell'articolo 73 del regolamento del codice doganale comunitario — reg. 2454/Cee dell'11 ottobre 1993);

nelle cessioni verso Paesi extracomunitari (usualmente Usa, Canada ed altri) avviene sovente che lo stesso cliente straniero dia disposizioni di inviare i beni acquistati (ad esempio, tessuti) presso altro soggetto italiano, incaricato di compiere lavorazioni (ad esempio, confezione);

quest'ultimo provvederà all'esportazione dei prodotti, in proprio o tramite

spedizioniere, curando che una copia della fattura del primo cedente venga restituita con il « visto uscire »;

il sistema ha varie volte creato inconvenienti, in quanto per fatti propri del soggetto « terzista » la merce non viene di fatto esportata oppure — nella maggioranza dei casi — il « terzista » non è in grado di fornire la documentazione regolare dell'esportazione avvenuta;

in tale situazione, gli uffici contestano la mancata applicazione di Iva, con relative sanzioni, al primo cedente, considerato responsabile della mancata esportazione;

gli importi possono essere assai rilevanti, considerati i volumi d'affari;

per la verità, nel momento in cui si dà attuazione all'ordine del cliente estero si perde altresì la disponibilità e quindi il « controllo » sui beni venduti, il cui regime agevolativo viene quindi lasciato alla determinazione e ai comportamenti di terzi;

si osserva, altresì, che nella quasi totalità dei casi non vi è alcun rapporto diretto tra il cedente i beni e il prestatore d'opera, il quale ha vincoli contrattuali soltanto con il committente estero;

nel corso delle verifiche è stata ammessa la prova che i beni fossero stati effettivamente esportati, ma soltanto, anche in ottemperanza alle direttive ufficiali in merito (ad esempio, la circolare ministeriale 13 febbraio 1997 n. 35/E), nei limiti di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (in special modo, con la dichiarazione ufficiale proveniente da ufficio fiscale estero, prova spesso quasi impossibile da procurare);

è necessario rilevare che risulta praticamente impossibile provvedere al recupero, da un lato, dell'Iva da parte del cliente estero e, dall'altro lato, delle sanzioni nei confronti del terzista, spesso per il lungo lasso di tempo intercorso dopo la consegna delle merci;

è necessario ed urgente trovare una soluzione ragionevole ad un problema difficile ma assai rilevante per le imprese del distretto biellese —:

se non si ritenga di poter considerare effettuata l'esportazione al momento della consegna al soggetto indicato dal cliente estero (con esonero da ogni responsabilità e soggettività passiva in tema di Iva per le imprese), rendendo il terzista, che dovrebbe materialmente curare le operazioni doganali, responsabile sia per il pagamento dell'Iva che per le sanzioni;

se non si ritenga, inoltre, di poter accompagnare tale soluzione con alcune formalità (quali, ad esempio, la segnalazione dell'operazione agli uffici doganali competenti, l'obbligo del terzista di indicare annualmente le quantità esportate ed altre);

se non si ritenga, infine, di dover ammettere, in via subordinata e provvisoria, la facoltà di fornire la prova dell'avvenuta esportazione anche con dichiarazione del cliente estero che confermi la ricezione della merce. (3-00747)

(28 febbraio 2002)

**(Sezione 3 — Determinazione, ai fini ICI, del valore degli immobili ove sono situati gli impianti dell'Enel)**

**C)**

CAPARINI e PAROLO. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel, determinando autonomamente il valore patrimoniale degli immobili col sistema Docfa, basa il valore catastale dei terreni, ove sono situati gli impianti industriali, sull'inaccettabile presupposto che essi siano di natura e destinazione agricola in contrasto con l'indicazione dell'erario;

numerosi sindaci hanno assistito al drastico ridimensionamento della quota dell'Ici versata dall'Enel, che possiede 54 impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, a partire dal 1999;

emblematico è il caso del comune di Sellero, in provincia di Brescia: nel 1968 l'Enel ha realizzato un impianto idroelettrico di generazione e pompaggio su un'area di circa 80.000 metri quadri e dal 1973 svolge i servizi di generazione, riquilibratura dell'energia con ciclo giornaliero, riserva fredda o rotante e regolazione della frequenza di rete. La produttività mediante pompaggio (1.000 ore all'anno) è di 257,4 GWh, che, ad un prezzo di mercato di 100 lire al *chilowatt*, porta ad una rendita annua di 32 miliardi di vecchie lire. La popolazione nel corso di questi anni ha subito un vero e proprio saccheggio ambientale, rappresentato, tra gli altri, da tralicci di alta e media tensione — come si evince dalle interrogazioni Caparini ed altri del 29 ottobre 1997 n. 4/13453 e del 1° ottobre 1996 n. 5/00642 — e da un bacino di raccolta per il pompaggio. Una devastazione del territorio che ha interessato un'area di circa 80.000 metri quadrati. Gli iniziali benefici occupazionali sono rapidamente svaniti con il repentino smantellamento del centro di controllo di San Fiorano — come si evince dalle interrogazioni Caparini ed altri del 7 ottobre 1999 n. 5/06809, dell'8 agosto 1996 n. 5/00641 e del 9 ottobre 1997 n. 4/12975 — e confermati dalle previsioni contenute nel documento « Lineamenti organizzativi della società Enel SpA » — come si evince dall'interrogazione Caparini ed altri del 28 gennaio 2000 n. 3/05005. Nel 1993, con l'istituzione dell'Isi prima e dell'Ici poi, il comune ha provveduto ad applicare l'aliquota in base al valore dell'impianto denunciato dall'Enel di circa 36 miliardi di vecchie lire. Si è passati da un importo di 156.891.000 di vecchie lire a quello di 227.482.000 di vecchie lire versato per il 1998. Dall'inizio del 1999, Enel ha proceduto alla citata riduzione da una somma presunta di 260.000.000 di vecchie lire a circa 14 milioni di vecchie lire, chiedendo il rimborso delle somme precedentemente versate. Il comune di Sellero ha chiesto all'ufficio tecnico erariale di Brescia di effettuare la verifica della rendita denunciata, ai sensi del decreto ministeriale n. 701 del 1994 e della circolare ministe-

riale n. 277 del 3 gennaio 1977. L'ufficio tecnico erariale a seguito di un sopralluogo ha provveduto a rassegnare una nuova rendita catastale, che, seppur ripartita tra i comuni interessati dall'impianto, rispetta l'originaria valutazione;

nonostante gli incontri avvenuti tra i comuni e l'Enel, non è stata efficacemente risolta da parte del Governo la questione del mancato introito per i comuni. A poco è servito l'iscrizione di uno stanziamento specifico di 15 miliardi di vecchie lire, al fine di fronteggiare le minori entrate Ici, nella legge finanziaria per il 1999;

le amministrazioni comunali interessate, a fronte di minori entrate, che, in alcuni casi, costituiscono la maggior parte del bilancio, saranno costrette a compensarle con l'aumento delle imposte comunali;

nella politica di riqualificazione inaugurata dal nuovo corso aziendale dell'Enel, illustrata nelle linee strategiche di sviluppo per il quadriennio 2000/2004, si prevedono investimenti per circa 19.000 miliardi di vecchie lire —:

se non ritengano di dover intervenire tempestivamente, al fine di evitare che le mancate entrate derivanti dalla arbitraria decisione dell'Enel siano causa dell'incremento delle imposte comunali;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dare precise istruzioni agli uffici tecnici erariali competenti per territorio, affinché respingano le istanze dell'Enel intese alla nuova definizione delle aree, sottraendole dalla destinazione a categoria « D » ovvero a categoria per insediamenti produttivi. (3-01167)  
(27 giugno 2002)

**(Sezione 4 – Decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive)**

**D)**

MASINI, MARINELLO, SANTULLI,  
FLORESTA, MARIO PEPE, LEZZA,

FERRO, COLLAVINI, RICCIOTTI, RICCIUTI, JACINI, SCALTRITTI, MISURACA, ZAMA, PINTO, CROSETTO, BAIAMONTE e AMATO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, ha formato finora oggetto di vari provvedimenti cautelari da parte di più tribunali amministrativi regionali, che hanno accordato, a diverso titolo, la richiesta sospensiva del provvedimento innanzi ad essi impugnato;

le decisioni cautelari, che in alcuni casi (Catania) sembrano trarre origine dall'eccessiva onerosità delle prestazioni richieste a concessionari in crisi, in altre sedi sono motivate sotto il profilo dell'ineadeguatezza dei tempi concessi per decidere su questioni essenziali della vita economica dei gestori delle agenzie di scommesse, vengono estese a tutti i gestori interessati, nel convincimento che l'integrale sospensione del provvedimento non può che riguardare la generalità dei destinatari (Campania, Lombardia);

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, forse l'unico competente a valutare un provvedimento emanato da autorità centrali nei confronti di situazioni similari sull'intero territorio a sovrannità fiscale, ha accordato la sospensione a tempo (31 ottobre 2002) del termine entro il quale i ricorrenti avrebbero dovuto manifestare formalmente la volontà di recedere o continuare nella gestione alle condizioni dettate dal decreto impugnato —:

se, a parte le ulteriori possibili vicissitudini processuali della vertenza così instaurata, non sia più opportuno invitare i rappresentanti dei 2000 gestori ad un franco e costruttivo dibattito sull'intera vicenda per individuare le condizioni veramente equitative della legge del 27

febbraio 2002, n. 16, alle quali il citato decreto si sarebbe dovuto ispirare, affinché possa risolversi in tempi brevi una questione che definisca chiari rapporti economici di gestione, evitando il protrarsi di un danno di cui l'amministrazione non sembra valutarne l'entità, dal momento che ogni mancata definizione

espone all'indiscriminata concorrenza illegale un'attività che si era pensato di ricondurre nell'ambito della legalità e della continuativa certezza di un rapporto soddisfacente fra Stato e concessionari. (3-01270)

(23 luglio 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1805 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE  
2002, N. 236, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN  
MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI IN SCADENZA (AP-  
PROVATO DAL SENATO) (3450)**

**(A.C. 3450 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).*

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

**ART. 2.**

*(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio).*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: « per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di trentasei mesi ».

**ART. 3.**

*(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli).*

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

**ART. 4.**

*(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria).*

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

## ART. 5.

*(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento).*

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

## ART. 6.

*(Proroga di termini in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## ART. 7.

*(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

## ART. 8.

*(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 9.

*(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse).*

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

## ART. 10.

*(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

ART. 11.

*(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).*

1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

ART. 12.

*(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).*

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 13.

*(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage).*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

ART. 14.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3450 - Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — *(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).* — 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005” ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — *(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio).* — 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato ».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 5 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — *(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica*

e tecnologica sulla montagna). — 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. — (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza). — 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003" ».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

« ART. 7-bis. — (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi). — 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003" ».

*All'articolo 8, al comma 2, le parole: « pari ad » sono sostituite dalle seguenti: « determinato nella misura massima di »; le parole: « mediante proiezione degli stanziamenti iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto » e dopo le parole: « unità previsionale », sono inserite le seguenti: « di base ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;*

*nella rubrica, dopo le parole: « servizio ferroviario di interesse », sono aggiunte le seguenti: « regionale e locale ».*

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

« ART. 9-bis. — (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). — 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006," ».

*Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:*

« ART. 10-bis. — (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). — 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003 ».

*All'articolo 11, al comma 1, le parole: « All'articolo 2, comma 1, primo capoverso » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto*

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1» e le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 9 », sono inserite le seguenti: « , comma 1, ».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

ART. 13-ter. — (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità). — 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione”.

ART. 13-quater. — (Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale). — 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: “1° gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2003”.

ART. 13-quinquies. — (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). — 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e

successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

ART. 13-*sexies*. — (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). — 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

ART. 13-*septies*. — (Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). — 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

ART. 13-*octies*. — (Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti). — 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'atti-

vità svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".

ART. 13-*nonies*. — (Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39). — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

ART. 13-*decies*. — (Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). — 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

ART. 13-*undecies*. — (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005 ».

#### (A.C. 3450 — Sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della

legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

**\* 4. 05.** Turco, Oliverio, Lolli, Pistone.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). —

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

**\* 4. 06.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). —

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

**4. 08.** Boato, Bressa, Leoni, Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene aumentato a partire dal 1° gennaio 2003 a 520 euro al mese. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**4. 012.** Alfonso Gianni, Valpiana.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene annualmente incrementato in una percentuale pari al tasso di inflazione reale. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**4. 014.** Alfonso Gianni, Valpiana.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino

alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**4. 07.** Battaglia, Turco, Leoni, Labate, Marone, Zanotti, Bolognesi, Amici, Boato, Bressa, Lolli.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 ».

**4. 09.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Bressa, Leoni.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

**4. 010.** Battaglia, Leoni, Turco, Labate, Amici, Zanotti, Bolognesi, Marone, Boato, Bressa, Lolli, Pistone.

**(Approvato)**

*Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Proroga dei termini in materia di incentivazione degli investimenti delle imprese marittime). — 1. Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti delle imprese marittime, è prorogato al 16 gennaio 2003.

2. L'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2003.

**4. 011.** Duca, Mazzarello, Leoni, Albonetti, Susini, Marone, De Luca, Amici, Bressa, Boato, Raffaldini.

ART. 6-bis.

*(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).*

*Al comma 1 sostituire le parole da: fino all'insediamento, a: il nuovo ordinamento, con le seguenti: fino al termine del 30 giugno 2003.*

**6-bis. 1.** (Nuova formulazione) Bressa, Leoni, Boato.

**(Approvato)**

ART. 7.

*(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

## ART. 7-bis.

*(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi).*

Sopprimerlo.

\* **7-bis. 1.** Lion, Boato.

Sopprimerlo.

\* **7-bis. 5.** Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 1.

**7-bis. 2.** Lion, Boato.

Sopprimere il comma 2.

\* **7-bis. 3.** Lion, Boato, Pecoraro Scania, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

\* **7-bis. 4.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

## ART. 9.

*(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.*

**9. 1.** Raffaldini, Duca.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.*

**9. 2.** Raffaldini, Duca.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.*

**9. 3.** Raffaldini, Duca.

## ART. 10.

*(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).*

Sopprimerlo.

**10. 1.** Raffaldini, Duca.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.*

**10. 2.** Raffaldini, Duca.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.*

**10. 3.** Raffaldini, Duca.

## ART. 11.

*(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).*

Sopprimerlo.

**11. 1.** Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

## ART. 12.

*(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).*

Sopprimerlo.

**12. 1.** Boato, Bressa, Leoni.

## ART. 13-bis.

*(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).*

*Sopprimerlo.*

**13-bis. 1.** Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere il comma 1.*

**13-bis. 2.** Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere il comma 2.*

**13-bis. 3.** Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

## ART. 13-quater.

*(Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale).*

*Al comma 1, sostituire le parole: All'articolo 18, comma 2 con le seguenti: All'articolo 21, comma 4.*

**13-quater. 1.** *(nuova formulazione)* Quarantani, Gambini.

## ART. 13-undecies.

*Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 13-duodecies. *(Proroga di termini concernenti il completamento della ricostruzione nel Belice).* — 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2003.

**13-undecies. 01.** Lucchese, D'Alia, Cusumano, Marinello.

*Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 13-duodecies. *(Differimento della disciplina del prezzo dei libri).* — 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2003 ».

**13-undecies. 06.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 3450 – Sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, prevede la proroga di un anno dei termini relativi alla vita tecnica degli impianti sciistici e di risalita ricompresi nell'elenco delle opere connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006, per i quali la legge 9 ottobre 2000, n. 285, ha dichiarato la pubblica utilità ed urgenza;

nell'anno 2005 si terranno in Valtellina i Mondiali di sci, per i quali la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ha opportunamente stanziato, all'articolo 20, ulteriori limiti di impegno per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, ma le relative opere scontano i ritardi dell'applicazione delle ordinarie procedure di appalto e realizzazione, ponendosi così a rischio il loro completamento entro la data prevista per l'evento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta ad estendere ai Mondiali di sci in Valtellina del 2005, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge in corso di conversione, nonché le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relative alla dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza per le strutture e gli impianti sportivi e di servizio, nonché per le strutture varie e di trasporto funzionali allo svolgimento dell'evento;

a prevedere la non applicazione all'evento valtellinese del disposto di cui al comma 4 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 200, relativo alla valutazione ambientale strategica, essendo già predisposta autonoma valutazione di impatto ambientale regionale per i singoli interventi;

ad adottare inoltre opportune iniziative volte a prevedere che le opere ed i lavori dichiarati urgenti costituiscano, anche per i Mondiali di sci in Valtellina, automatica integrazione ai piani regolatori dei comuni interessati.

9/3450/1. Arnoldi.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria per l'anno 2001), sono state stanziati, ai fini dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo da parte dei comuni risorse pari a 350 miliardi di vecchie lire per l'anno 2001 e 430 miliardi di vecchie lire per l'anno 2002,

impegna il Governo

a consentire, fermi restando gli stanziamenti già previsti, che i comuni che hanno già ricevuto i finanziamenti indicati in premessa, possano utilizzare i finanzia-

menti medesimi fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione del reddito minimo.

9/3450/2. Saponara.

La Camera,

premesso che:

il Consiglio dei ministri ha all'esame un disegno di legge di riordino del comparto della montagna ed in tale contesto è prevista la ristrutturazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna, finalizzata alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la proroga nell'attuale composizione del Collegio dei revisori dell'Istituto non perduri oltre il 30 giugno 2003.

9/3450/3. Zanettin.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 1048 del 1961, poi modificata, anche, dalla legge n. 411 del 1991, è stato costituito l'Ente irriguo umbro-toscano con compiti di realizzazione e gestione di opere di accumulo e trasporto di acqua destinata prevalentemente all'uso agricolo;

con l'articolo 5 del decreto-legge n. 381 del 2001, nel testo modificato dalla legge di conversione, n. 441 del 2001, è stata prorogata di un anno l'operatività dell'ente predetto;

il termine di cui al capoverso precedente è giunto a scadenza il 7 novembre 2002;

l'articolo 2 della legge n. 137 del 2002 ha differito di dodici mesi il termine di cui all'articolo 28 della legge n. 448 del 2001, ai sensi del quale il Governo dovrà

adottare i provvedimenti necessari a trasformare o sopprimere gli enti pubblici;

l'articolo 6 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2003 il termine per la trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 419 del 1999;

il disegno di legge finanziaria per il 2003 prevede comunque che il Governo, entro il 30 giugno 2003, adotterà provvedimenti per trasformare gli enti pubblici;

è necessario assicurare la continuità dell'esercizio delle competenze attribuite all'Ente irriguo umbro-toscano nella pienezza dei propri poteri fino al suo successivo riordino;

è necessario armonizzare il termine di operatività del predetto ente con le disposizioni normative concernenti gli enti pubblici precedentemente richiamate nei capoversi quarto, quinto e sesto,

impegna il Governo

a prorogare il termine di operatività dell'Ente irriguo umbro-toscano con sede in Arezzo fino al 31 dicembre 2003.

9/3450/4. Verdini.

La Camera,

premesso che:

per quanto riguarda le acque di scarico della rete di distribuzione dei carburanti si evidenziano oggettivi problemi di natura tecnica ed amministrativa dovuti ad una realtà operativa caratterizzata da alcune migliaia di impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale, disomogenei per dimensioni e attività;

non è stato finora possibile selezionare le scelte tecniche più idonee in quanto il quadro normativo di riferimento è ancora in fase di completamento;

è in fase di attuazione il protocollo d'intesa per la riqualificazione ambientale della rete di distribuzione dei carburanti,

che promuove la definizione di accordi di programma in grado di ottimizzare la gestione di tre problematiche fortemente collegate (bonifica dei siti, norme sui serbatoi interrati e realizzazione rete carburanti), coordinandole fra loro garantendo le esigenze di tutela ambientale;

si ritiene necessaria una proroga della scadenza, con la possibilità di definire in tale periodo un accordo di programma che consenta di inserire gli interventi necessari per l'adeguamento degli scarichi idrici nell'ambito di quelli già previsti per la riqualificazione ambientale della rete di distribuzione dei carburanti,

impegna il Governo

a riconsiderare e ridefinire la problematica dei termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativamente agli scarichi di cui in premessa.

9/3450/5. Di Luca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 43, recante ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede che gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa;

tali esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate;

le popolazioni interessate, anche a causa dell'avversa congiuntura economica, non sono state in grado di poter usufruire delle agevolazioni previste entro l'imminente scadenza del prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un intervento legislativo che consenta nei prossimi mesi dell'anno 2003 una nuova apertura dei termini previsti dalla citata legge n. 166 del 2002, in maniera tale da venire incontro alle richieste delle popolazioni delle zone terremotate del Belice che attendono, a distanza di oltre trenta anni dall'evento sismico, una definitiva soluzione della loro drammatica situazione.

9/3450/6. Lucchese, Marinello.

La Camera,

premesso che:

il comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto l'avvio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti dello Stato dal 30 giugno 2002, nella considerazione che a tale data si sarebbero concluse le procedure concernenti le norme pattizie di secondo livello della contrattazione collettiva integrativa;

a tutt'oggi le amministrazioni non hanno concluso l'*iter* per la sottoscrizione degli accordi, al fine di ricondurre la tematica correlata alla retribuzione degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti statali alla naturale sede della contrattazione integrativa, e pertanto sarebbe opportuno prorogare il termine del 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2003;

tale proroga, inoltre, consentirebbe di evitare le maggiori spese conseguenti al contenzioso instauratosi presso i giudici del lavoro in ordine al problema dell'onnicomprendività del trattamento economico di tale personale;

il rinvio al 31 dicembre 2003 non inficerebbe il principio generale sancito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (finanziaria 2002), in base al quale l'istituto del trattamento economico onnicomprensivo decorre dalla data di sottoscrizione della contrattazione integrativa,

eliminando l'evidente contraddizione di fissare un limite temporale perentorio svincolato dalla volontà negoziale delle parti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

9/3450/7. Patria, Antonio Leone, Saro, Savo, Lenna.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461, prevede che le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ai fini della loro dismissione;

l'attuale situazione dei mercati finanziari determinerebbe una forte perdita delle partecipazioni detenute da tali enti, a prescindere dell'entità del patrimonio detenuto,

impegna il Governo

a prevedere, in tempi rapidi, una modifica dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 153 del 1999, ritenendo la scadenza quadriennale non opportuna ai fini della cessione delle partecipazioni detenute dagli enti interessati che potrebbero evitare il danno economico conseguente alla sfavorevole situazione dei mercati finanziari grazie ad uno slittamento di ulteriori tre anni del termine ultimo per l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo.

9/3450/8. Volontè.

La Camera,

premessò che:

gli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, limitano gli accessi ad alcuni corsi di diploma universitario e di laurea afferenti alle facoltà di medicina, veterinaria e architettura;

negli ultimi anni accademici il numero dei posti messi a disposizione per ogni ateneo, in particolare nelle maggiori aree metropolitane, è risultato del tutto inadeguato ed i sistemi selettivi hanno determinato situazioni di illegittimità e disparità di trattamento;

riguardo ai sistemi selettivi utilizzati fino ad ora, è nota la vicenda di Palermo, che ha indotto il Ministero a sospendere e, quindi, a differire lo svolgimento della prova, ovvero quella di Torino, dove l'errata correzione dei compiti ha prodotto la pubblicazione di due distinte graduatorie con la conseguente ammissione del doppio degli studenti preventivamente determinati, o ancora la vicenda relativa ai *quiz* di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Roma « La Sapienza » dove, per lo stesso concorso, sono state formate quattro distinte graduatorie, determinando l'ammissione di studenti che avevano ottenuto punteggi bassissimi e l'esclusione di altri, che avevano invece totalizzato punteggi più alti;

tale situazione sta gettando nello sconforto decine di migliaia di studenti che vedono allontanarsi le possibilità di realizzazione professionale e culturale, nonché espandendo un già cospicuo contenzioso amministrativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una riapertura dei termini previsti per l'iscrizione ai corsi dell'anno accademico 2001-2002 per quegli

studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai medesimi corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

9/3450/9. Ranieli, Volontè, Brusco.

La Camera,

preso atto della proroga del termine entro cui bandire i concorsi per uditore giudiziario e della necessità di prestare la massima attenzione ai problemi della copertura degli organici della magistratura, ai fini della migliore efficienza del servizio giustizia,

impegna il Governo

a bandire il concorso nel modo più sollecito e comunque non oltre il 30 giugno 2003.

9/3450/10. Mantini.

La Camera,

premessò che l'articolo 7 e l'articolo 11 del decreto-legge 25 ottobre 2002 n. 236 prevedono ulteriori proroghe per la definizione delle procedure di occupazione d'urgenza per l'esecuzione delle opere di cui alla legge n. 219 del 1981 e nuovi termini per la presentazione delle istanze di definizione amministrativa per i contenziosi *ex Agensud*

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché non possano instaurarsi nuovi contenziosi a seguito della nuova proroga termini.

9/3450/11. Parolo, Polledri, Bricolo, Vascón.